



COMUNE DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC)

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di Deliberazione del Consiglio comunale

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018 in recepimento dei principi sull'economia circolare di matrice europea, ha determinato una profonda revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale o T.U.A.), intervenendo sulla definizione (183 del D. Lgs. 152/2006) e sulla classificazione dei rifiuti (art. 184 del D. Lgs. 152/2006), sulle definizioni in materia di imballaggi (art. 218 del D. Lgs. 152/2006), eliminando ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani (art. 198, D.Lgs. 152/2006);
- il Decreto Legislativo 116/2020, ancorché entrato in vigore il 26/09/2020, all'articolo 6 comma 5 ha stabilito *"al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022"*;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), pur abolendo il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ha confermato la vigenza della disciplina in materia di Tassa sui rifiuti (TARI);
- in particolare, tutt'ora confermata la disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013, il comma 667, in attuazione del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, ha previsto che con Decreto del Ministro dell'Ambiente siano stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, per un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il provvedimento del Dicastero dell'Ambiente indicato nel comma 667 della L. 147/2013 è stato introdotto con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 di adozione dei *"Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"* (in G.U. 117 del 22.5.2017);
- il comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha consentito ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di poter applicare la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158 e che, in tal caso, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;



- il Comune di Potenza, a far data del 1° gennaio 2018, si è avvalso della facoltà consentita dal comma 668 sopra citato, introducendo la tariffa corrispettiva e adottando il relativo Regolamento applicativo, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 e ss.mm.ii.;

Considerato, allo stato, in ragione delle descritte innovazioni normative relative alla disciplina dei rifiuti, che è necessario approvare un nuovo Regolamento TARIC che tenga conto delle profonde modifiche introdotte al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA), anche sopra richiamate, che interessano il regolamento TARIC e che di seguito si riportano sinteticamente:

- (a) introduzione della nuova la definizione di rifiuto urbano ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, identificando come tale tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;
- (b) introduzione della nuova definizione e classificazione del rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano, invece, tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;
- (c) riclassificazione dei rifiuti della produzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del T.U.A., giacché i rifiuti della produzione sono sempre speciali, a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies, con l'effetto che detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e, prodotti nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, comportano l'esclusione di tali superfici dall'applicazione della tariffa con l'effetto che nelle altre aree del complesso industriale, diverse da quelle in cui si trasforma la materia, vigono le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;
- (d) il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune con le delibere adottate nel 1992 e nel 1998 o disposte ex lege;
- (e) per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti "urbani" prodotti con l'attività viene prevista la possibilità di ottenere, in presenza di specifici requisiti e condizioni, l'esclusione dal pagamento della quota variabile della tariffa;

Ritenuto, altresì, opportuno introdurre nel regolamento disposizioni che attribuiscono al Consiglio comunale la facoltà di prevedere, anche in sede di approvazione delle tariffe, forme di agevolazioni e riduzioni a favore delle utenze, sia domestiche che non domestiche, in considerazione della minore o maggiore riduzione, recupero e riciclo dei rifiuti e dell'apporto, dunque, di tali comportamenti al nuovo Piano di azione europeo per l'economia circolare, nonché agevolazioni e riduzioni a valere anche per le annualità 2020 e 2021 in conseguenza della situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19;



Preso atto che:

- il contenuto della presente deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che questi riflessi saranno adeguatamente quantificati e valutati con successiva variazione del Bilancio, anche relativamente alle forme di contributo statale e/o regionale già previste con l'art. 106 del Decreto Legge 34/2020 e pedissequo provvedimento attuativo (Decreto Min. Economia e Finanze prot. n. 212342 del 3.11.2020), con l'articolo 6, comma 1, Decreto Legge n. 73/2021 e pedissequo provvedimento attuativo (Decreto Min. Interno del 24 giugno 2021), nonché con la Deliberazione di Giunta regionale n. 885 dell'4 dicembre 2020 e pedissequi provvedimenti applicativi;
- in particolare, confermate le agevolazioni/riduzioni già previste col precedente Regolamento TARIC relativamente allo svolgimento del servizio e in caso di disservizio, a favore delle utenze domestiche in caso di compostaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata, riduzioni per disagio economico e sociale, è stata introdotta la possibilità di prevedere agevolazioni nel caso di conferimento presso centri di raccolta, nonché le riduzioni a favore delle utenze non domestiche nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti;
- è stata introdotta la facoltà per il Consiglio comunale, previa sussistenza dei relativi stanziamenti anche statali e/o regionali o di altre autorità, di introdurre riduzioni e/o agevolazioni, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, conseguenti alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19;

Dato atto che:

- la Tariffa rifiuti, giusta disposto articolo 1, comma 668, L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Gestore del servizio;
- la relativa disciplina è demandata al Regolamento adottato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52, del D. Lgs. 446/97;
- in virtù di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 52, D. Lgs n. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento oggetto della presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lett. e) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, che prevede che al Bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 41/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, così come modificato dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Legge n.99/2021, che dispone *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021"*.



Ritenuto di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) e relativi allegati A e B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate";
- alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere di competenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale formerà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune.;
- l'art. 1 commi 837 e 838, L.160/2019;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), composto da n. 44 articoli e 2 allegati (A e B);
3. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;
4. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

Infine, con votazione separata, per le motivazioni espresse in narrativa

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Dirigente dell'U.D. Bilancio e Partecipate
dott. Vito Di Lascio

Potenza, 13 luglio 2021



Firmato digitalmente da
L'Assessore Bilancio
GIUSEPPE GIUZIO
io
CN = GIUZIO
GIUSEPPE
C = IT



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC)

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Potenza, 13 luglio 2021

Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio



Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 13 luglio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Vito Di Lascio



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana